



**Commissione di Garanzia
dell'Attuazione della Legge sullo
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

**SETTORE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**



Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Accordi per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel settore giudiziario, sottoscritto presso il Ministero di Grazia e Giustizia, tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale in data 17 ottobre 1990, recepito in D.M. 7 novembre 1990, valutato idoneo con delibera del 21.3.1991

Il presente Accordo è considerato vigente quanto alle norme non contrastanti con l'Accordo Comparto Ministeri dell'8 marzo 2005

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge *quadro* sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.° 93;

Visti i D.P.R. 8 maggio 1987, n.° 266 e 17 gennaio, 1990, n.° 44 recanti disposizioni risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi sindacali per il personale dipendente dai Ministeri;

Visti gli artt. 1 della L. 12 giugno 1990, n.° 146 e 3 e 4 del citato D.P.R. 17 gennaio 1990, m.° 44 recanti norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

Visti i propri Decreti 4 maggio e 17 novembre 1988 concernenti la disciplina della contrattazione decentrata presso il Ministero di Grazia e Giustizia;

Rilevato che in data 17 ottobre 1990 è stato sottoscritto presso il Ministero di Grazia e Giustizia, tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, l'accordo per individuare le professionalità e le qualifiche di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nel settore giudiziario, nonché i criteri per la determinazione dei relativi contingenti;

Ritenuto che tale accordo, che ha efficacia in tutto il territorio nazionale, va recepito con proprio decreto,

DECRETA

Art 1

L'ambito dell'Amministrazione giudiziaria costituiscono servizi essenziali quelli relativi:

- 1) all'assistenza in udienza nei processi con imputati arrestati, fermati o sottoposti a misure cautelari personali di tipo custodiale per i reati per i quali si procede;
- 2) ai provvedimenti restrittivi della libertà personale;
- 3) ai provvedimenti cautelari ed urgenti quando siano diretti a garantire il godimento dei diritti costituzionalmente protetti indicati nell'art. 1, Co. 1 della L. 12 gennaio 1991, n.° 146;
- 4) al servizio elettorale;
- 5) al pagamento degli stipendi.

Art. 2

Al fine di garantire i servizi essenziali di cui all'art. 1 vengono individuati i seguenti profili professionali:

- a) Collaboratore di cancelleria;
- b) Assistente giudiziario;
- c) Operatore amministrativo o stenodattilografo o dattilografo;
- d) Addetto ai servizi di vigilanza e custodia
- e) Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera;
- f) Conducente di automezzi speciali;
- g) Operatore U.N.E.P.

Per il servizio relativo al pagamento degli stipendi si ha riguardo al personale delegato alla riscossione e addetto alla cassa.

Art. 3

In occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali l'Amministrazione costituisce un presidio di Cancelleria o Segreteria, unico per ogni Ufficio con le modalità prescritte dall'art. 4 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n.° 44.

Nelle Preture Circondariali il presidio è costituito presso la sede principale.

In sede di contrattazione decentrata a livello locale i profili sono individuati fra quelli indicati nell'art. 2, tenuto conto dell'ordinaria organizzazione del lavoro nei singoli uffici. La quantificazione dei contingenti è effettuata con l'osservanza dei limiti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali e nel rispetto dei compiti previsti dai profili di appartenenza.

I nominativi dei dipendenti, in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle predette prestazioni sono individuati secondo criteri di rotazione fra il personale interessato.

Ove il dipendente così individuato esprima, ai sensi dell'art. 4 del citato D.P.R. 17 gennaio 1990, n.° 44, entro 24 h dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e chiedi la conseguente sostituzione, l'Amministrazione fa conoscere all'interessato delle 24 h ore successive l'eventuale motivata impossibilità di provvedere a detta sostituzione. Il dipendente, che, entro il termine indicato, non riceva ulteriore comunicazione, ha diritto di aderire allo sciopero.

Roma, 07 novembre 1990

IL MINISTRO

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge *quadro* sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.° 93;

Visti i D.P.R. 8 maggio 1987, n.° 266 e 17 gennaio, 1990, n.° 44 recanti disposizioni risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi sindacali per il personale dipendente dai Ministeri;

Visti gli artt. 1 della L. 12 giugno 1990, n.° 146 e 3 e 4 del citato D.P.R. 17 gennaio 1990, m.° 44 recanti norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

Visti i propri Decreti 4 maggio e 17 novembre 1988 concernenti la disciplina della contrattazione decentrata presso il Ministero di Grazia e Giustizia;

Rilevato che in data 17 ottobre 1990 è stato sottoscritto presso il Ministero di Grazia e Giustizia, tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, l'accordo per individuare le professionalità e le qualifiche di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nel settore giudiziario, nonché i criteri per la determinazione dei relativi contingenti;

Ritenuto che tale accordo, che ha efficacia in tutto il territorio nazionale, va recepito con proprio decreto,

DECRETA

Art 1

Nell'ambito dell'Amministrazione Penitenziaria costituiscono servizi essenziali quelli relativi:

- 1) alla custodia dei detenuti;
- 2) alla confezione e distribuzione dei pasti;
- 3) all'assistenza sanitaria;
- 4) alle scarcerazioni e alle uscite per revoca o estinzione della misura cautelare della custodia in carcere;
- 5) alla presenza nei processi con *rito direttissimo* o con imputati detenuti per quelle cause;
- 6) ai ricoveri urgenti dei detenuti in luoghi di cura esterni e alle traduzioni disposte per gravi motivi di sicurezza;
- 7) al pagamento degli stipendi e delle pensioni.

Art 2

Al fine di garantire l'espletamento dei servizi essenziali di cui all'art. 1 vengono individuati i seguenti profili professionali:

- a) Vigilatrice penitenziaria (custodia delle detenute negli Istituti e nelle sezioni femminili ed accompagnamento delle stesse per ricoveri urgenti e traduzioni). La custodia è assicurata anche nei confronti delle detenute impegnate nella confezione e distribuzione dei pasti;
- b) Medico e infermiere professionale (assistenza sanitaria urgente comprensiva in ogni caso delle terapie non procrastinabili; uscite di cui al punto 5 dell'art. 1 e per gravi motivi di sicurezza).
- c) Direttore penitenziario (scarcerazioni; uscite per revoca o estinzione della misura cautelare della custodia in carcere; uscita mediante traduzione per i processi di cui al punto 5 dell'art. 1; ricoveri urgenti in luoghi di cura esterni e traduzioni disposte dalla Direzione Generale ed II.PP. per gravi motivi di sicurezza).
- d) Collaboratore amministrativo contabile con funzioni di contabile di cassa (pagamento degli stipendi e delle pensioni per il solo giorno di pagamento previsto dalla normativa vigente).

Per la confezione dei pasti, il prelevamento dei generi deve avvenire sulla base della quantità del giorno precedentemente lo sciopero salvo conguaglio.

Per l'assolvimento dei servizi essenziali garantiti dal personale appartenente ai profili di Direttore penitenziario è possibile prevedere anche dei presidi territoriali di personale avente tale qualifica.

Art. 3

In sede di contrattazione decentrata a livello locale la quantificazione dei contingenti è effettuata con l'osservanza dei limiti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali.

I nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle predette prestazioni, sono individuati secondo criteri di rotazione fra il personale interessato.

Ove il dipendente così individuato esprima, ai sensi dell'art. 4, Co. 4 del D.P.R. 44/90, entro 24 h dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e chiedi la conseguente sostituzione, l'Amministrazione fa conoscere all'interessato nelle 24 h successive l'eventuale motivata impossibilità di provvedere a detta sostituzione. Il dipendente, che, entro il termine indicato non riceve ulteriore comunicazione, ha diritto di aderire allo sciopero.

Roma, 07 novembre 1990

IL MINISTRO

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: Accordo decentrato per il settore giudiziario
(Seduta del 21.3.1991)

LA COMMISSIONE

VISTO il d.m. 7 novembre 1990 che ha recepito l'accordo siglato il 7 ottobre 1990 per individuare le prestazioni indispensabili, e le misure che ne assicurano lo svolgimento in caso di sciopero, nel settore giudiziario;

VISTI gli artt. 1, comma 2, lett. a) e 2, comma 2, della legge 146/1990;

RILEVATO che esula dalla valutazione di idoneità in quanto eccedente le finalità di cui all'art. 1, comma 2, di tale legge la prestazione relativa al pagamento degli stipendi agli addetti al settore;

UDITA la relazione del Prof. U. Romagnoli;

VALUTA IDONEO

ai sensi dell'art. 13, lett. a), della legge di cui in premessa, l'insieme delle prestazioni indispensabili e delle relative misure risultanti dall'accordo;

DISPONE

l'immediata trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, ai sensi e per gli effetti di cui alla lett. f) dell'art. 13 della legge 146/1990, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro di Grazia e Giustizia, al Ministro della Funzione Pubblica, ed alle Organizzazioni sindacali interessate.